



## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI CARATTERE SCIENTIFICO-CULTURALE PRESENTATE DAGLI STUDENTI

### **Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione e la gestione dei contributi erogati per le iniziative di carattere scientifico-culturale presentate dagli studenti dell'Ateneo.
2. L'Ateneo annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, destina contributi finanziari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1.
3. Le iniziative studentesche presentate debbono contenere elementi pertinenti e coerenti con la specifica realtà scientifico-culturale universitaria.

### **Art. 2 - INIZIATIVE E SPESE FINANZIABILI**

1. Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:
  - convegni, conferenze, seminari, mostre;
  - rassegne cinematografiche a tema;
  - attività teatrali;
  - attività musicali dal vivo;
  - attività di cultura sportiva.
2. I finanziamenti concessi possono essere utilizzati esclusivamente per:
  - spese di stampa e di pubblicità;
  - spese per noleggio di attrezzature;
  - rimborsi spese per relatori e artisti;
  - ulteriori spese previa autorizzazione della Commissione di cui al successivo articolo 3 , che ne valuta direttamente la riferibilità e la congruità con le finalità dell'iniziativa.

### **Art. 3 - COMMISSIONE DI ATENEO**

1. La Commissione di Ateneo per le iniziative culturali degli studenti è nominata con decreto rettorale.
2. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore. E' composta dagli studenti eletti nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché da sette docenti di cui sei appartenenti a ciascuna macroarea e da uno con funzioni di Presidente.
3. Per il funzionamento della Commissione si applicano gli articoli da 21 a 24 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

### **Art. 4 - SELEZIONE ATTIVITÀ**

1. La Commissione valuta le proposte presentate nel rispetto delle seguenti finalità:
  - a) rilevanza culturale e sociale;
  - b) potenziale coinvolgimento di ampi interessi e di partecipazione della componente studentesca;
  - c) attinenza alla realtà universitaria.



- 2) in relazione ai punti a) e c) di cui al comma 1) si richiede che la proposta sia valutata e sottoscritta da un docente di ruolo dell'Ateneo.
3. La Commissione, in sede di esame delle singole proposte e nel caso in cui siano presentate più proposte aventi ad oggetto la medesima tematica, può disporre l'aggregazione delle iniziative, previa consultazione dei proponenti.

#### **Art. 5 - SOGGETTI INTERESSATI**

1. Il contributo può essere erogato solo per iniziative culturali che siano ideate, organizzate e gestite direttamente dagli studenti proponenti.
2. Ai fini della realizzazione delle iniziative culturali gli studenti proponenti possono avvalersi di associazioni, cooperative ed enti operanti nel campo educativo e culturale, previa e vincolante approvazione della Commissione di Ateneo.

#### **Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. I tempi e le modalità di presentazione dei progetti sono definiti nel bando.